



IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE – CIVILE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

dott.ssa Bartolomeo Quatraro presidente
dott. Guendalina Pascale giudice rel.
dott. Elisa Tosi giudice

visto l'accordo definitivo di ristrutturazione dei debiti depositato da NINETTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in data 15.6.12 e pubblicato nel registro delle imprese il 18.6.12;

rilevato che:

- risultano essere stati compiuti tutti i prescritti adempimenti pubblicitari;
- l'accordo di ristrutturazione risulta essere stato stipulato con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei creditori di Ninetta s.r.l. in liquidazione: in particolare, sotto questo profilo, corre l'obbligo di evidenziare che il totale dei Creditori aderenti ammonta a €4.571.472,00, mentre il totale passivo ammonta a complessivi €5.033.569; sicché il rapporto $4.571.472,00/5.033.569$ porta alla percentuale del 90,81% di adesioni da parte dei creditori: il che consente di affermare che il presupposto negoziale, vale a dire il raggiungimento di una percentuale di accordi non inferiore al 60% dell'ammontare complessivo del ceto creditorio, è stato raggiunto;
- residuano, dunque, rispetto al passivo complessivo di €5.033.569, creditori per €357.444,00 che non hanno, al momento, aderito sotto nessuna forma alle proposte della Ninetta e il cui soddisfacimento appare garantito dalle attuali disponibilità liquide della medesima, pari a euro 1.247.933,00;
- l'attuabilità dell'accordo è confermata dal parere espresso da un esperto nella relazione allegata all'istanza ex art. 182bis co. 6 LF, in cui, preliminarmente, l'esperto ha espresso la linea metodologica seguita nella formulazione della prognosi di attuabilità, affermando di esprimere un giudizio finale circa l'idoneità o meno dell'accordo di ristrutturazione a raggiungere gli scopi in esso previsti, previa valutazione dell'adeguatezza delle soluzioni pro-

Rep. 90/12 ✓
22/11/12 n. 3096 Vol. 4°
centrale Hantano/co
P. 10 Dott. C. QUARARO
16.08.12

- spettate dal debitore per la composizione negoziale della crisi;
- tanto premesso, e venendo al caso di specie, il professionista attestatore ha considerato il particolare comparto in cui opera la proponente, il realizzo dei crediti, dei mobili, delle merci e dei rami d'azienda prospettato dalla debitrice, concludendo per l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non rientranti nell'accordo o estranei;
 - la società Ninetta pare quindi in condizione di disporre, nell'arco dei prossimi 6 mesi (essendo l'ultima scadenza prevista per il pagamento dei creditori aderenti all'accordo fissata al mese di marzo del 2013) della liquidità sufficiente a soddisfare i creditori aderenti nelle percentuali concordate, realizzando, altresì, un surplus di euro 80.349,00;;
 - nei termini previsti dalla legge **non sono state presentate opposizioni**;

rilevato pertanto che nulla osta alla omologazione dell'accordo e visto l'art. 182bis lf;

ritenuto che, a seguito dell'omologazione dell'accordo medesimo, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di fallimento n. 235/11 proposta da Lucy's Line srl;

- PQM
- omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da NINETTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
 - dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura del ricorrente, nel registro delle imprese.
 - dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di fallimento n. 235/11 proposta da Lucy's Line srl.

Si comunichi.

NOVARA, 28/9/2012

Il Giudice Estensore
Dott.ssa Guendalina Pascale

Il Presidente

